


STIME – VALUTAZIONI – TENDENZE DEL MERCATO DEL LAVORO DI MILANO - economia territoriale in pillole-

A cura del dipartimento mercato del lavoro
formazione ricerca della Camera del Lavoro
Metropolitana di Milano
Bollettino n. 2 anno 9° - febbraio 2018-

Milano nel commercio internazionale.

Milano conferma la propria vocazione internazionale, a motivo della crescita avvalorata dai dati degli ultimi mesi che, sebbene forniscano un modesto incremento degli avviamenti, rivelano una dinamica in grado di indicare i settori maggiormente inseriti nel commercio internazionale e, per questa via, le caratteristiche che va assumendo il sistema industriale nel quadro di una sua ridefinizione quale esito della decennale crisi. Possono stupire le esportazioni in Cina e in Giappone, che superano di gran lunga le importazioni e che il commercio verso la Russia e gli Stati Uniti abbia subito un'impennata significativa, mentre Taiwan si colloca in equilibrio.

Il tutto al netto del commercio interno alla UE che, sebbene con volumi rilevanti, presenta uno scarto negativo import/export pari a un -0,9% rispetto allo stesso periodo del 2016.




**Interscambio estero tra la provincia di Milano e gli altri paesi:
variazioni percentuali tra gennaio – settembre 2017 con le stesso periodo del 2016.**

Elaborazione ufficio studi della Camera di Commercio di Milano, Monza – Brianza, Lodi.

Le variazioni percentuali, per quanto diverse, non devono ingannare poiché si riferiscono a volumi d'affari alquanto differenti ed estremamente sensibili alle variabili politiche, alle relazioni internazionali e alla divisione internazionale del lavoro

Incidenza percentuale sul totale del volume di scambio		
	Import	export
Unione europea 28	68,2 %	39,1 %
Svizzera	4,4 %	7,1 %
Russia	0,6 %	2,6 %
Stati Uniti	3,1 %	11,2 %
Cina	8,9 %	4,5 %
Giappone	1,2 %	3,2 %
Corea del Sud	1,5 %	2 %
Altri paesi	12,1 %	30,3 %



**Interscambio dei maggiori prodotti tra la provincia di Milano e gli altri paesi:
variazioni percentuali tra gennaio – settembre 2017 con le stesso periodo del 2016.**

Elaborazione ufficio studi della Camera di Commercio di Milano, Monza – Brianza, Lodi.


Se da un lato non fa notizia il buon esito dell'industria alimentare, del tessile abbigliamento e del chimico farmaceutico, dall'altro la buona performance della produzione di apparecchi elettronici e computer, tende a collocare Milano lungo le migliori direttrici qualitative della manifattura.

Da segnalare il forte incremento delle importazioni relative al trattamento dei rifiuti e alle attività artistiche, sportive e di intrattenimento, per quanto entrambi i settori si riferiscano a volumi d'affari piuttosto limitati.

La cassa integrazione guadagni

Dopo anni di importanti ricorsi, inizia a delinearsi uno scenario di normalità nella richiesta di cassa integrazione guadagni, complici soprattutto le nuove norme, che hanno posto il limite dei 24 mesi, accanto al presupposto che vi sia, in ogni caso, la continuità dell'attività aziendale.


A questi fa da corollario l'esaurimento, anche normativo, della cassa in deroga, che produce un significativo ridimensionamento della cassa integrazione complessivamente autorizzata nello scorso mese di gennaio, sia rispetto al precedente dicembre 2017, sia nel confronto con lo stesso mese dell'anno scorso



Totale delle ore di integrazione autorizzate nella provincia di Milano e suddivise per tipologia.


-fonte INPS -

IL confronto non lo stesso mese del 2017, rimarca con maggior evidenza il cambio di scenario nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali



Raffronto gennaio 2018 con lo stesso mese del 2017 di CIGO CIGS CIG in deroga e totale per: industria, edilizia, artigianato e commercio

-fonte: INPS



Totale delle ore autorizzate di cassa integrazione nell'area metropolitana di Milano: confronto 2016 - 2017 suddiviso per tipologia e causale di CIGS.

-fonte: INPS-

Il forte calo della cassa integrazione è ben visibile in tutte le sue caratteristiche, ma è soprattutto la causale di riorganizzazione/crisi a far crollare la richiesta, mentre si consolida il dato che vede l'ordinaria avere la meglio sulla straordinaria, sebbene all'interno un quadro di evidente ridimensionamento della domanda.

Gli avviamenti

Nell'attesa dei dati aggiornati a sintesi delle comunicazioni obbligatorie di avviamenti e avviati, può avere qualche importanza analizzare la situazione complessiva degli avviamenti a tempo indeterminato (che normalmente coincidono con gli avviati) degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

Sono anni importanti poiché hanno visto avvicinarsi innovazioni normative di rilievo: la legge Fornero, il Jobs Act, gli sgravi che, sebbene in misura differente, hanno condizionato gli avviamenti nel 2015 e nel 2016.

Il tutto ha prodotto questo risultato:

ANNO	AVVIAMENTI A TEMPO INDETERMINATO
2014	119.428
2015	187.517
2016	137.478
2017	121.721

Per il confronto tra gli avviamenti a tempo indeterminato con gli avviati complessivi, si rinvia al bollettino di dicembre 2017, in cui si rappresentava, con maggior efficacia, l'indifferenza dei nuovi avviamenti a tempo indeterminato, rispetto alla situazione occupazionale complessiva.

Le cifre portano alla medesima conclusione, poiché si vede il 2014, anno in cui vigevano le tutele di reintegro riferite all'art. 18 dello statuto dei diritti dei lavoratori, contabilizzare una cifra, non dissimile dall'esito del 2017, nonostante la successiva cancellazione di quelle tutele: segno che i livelli occupazionali non dipendevano dal quadro delle garanzie e dei diritti, ma dagli scenari economici e produttivi che si profilavano nel Paese.

I due anni di mezzo: 2015 e 2016, sebbene con valori differenti e, comunque, coerenti con la diversa entità degli sgravi introdotti negli anni, hanno semplicemente cambiato la tipologia dei rapporti di lavoro, ma non il loro volume.

Frammenti normativi

I richiami normativi qui elencati non hanno la pretesa di rappresentare una guida completa alle novità di legge e alle circolari, ma hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni interventi che meritano interesse.

Ovviamente tutto questo non sostituisce l'attenzione che i gruppi dirigenti devono quotidianamente alla produzione normativa che li riguarda, ma vuole essere solo un utile contributo.

A questo proposito possono essere di estrema utilità anche le segnalazioni che perverranno dai vari punti dell'organizzazione in modo da conferire a questo strumento un valore sempre più significativo e meno empirico.

VALORI MASSIMI PER LE INDENNITA' DI CIG, NASPI, DIS.COLL A VALERE PER L'ANNO 2018

INPS, con circolare del 31 gennaio 2018 n. 19, ha informato sul valore dei nuovi massimali riferito alle diverse indennità di sostegno al reddito previste dalla normativa: CIG, CIG edilizia, NASPI, DIS.COLL, ecc.

I nuovi valori, di seguito descritti, entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, fino al 31 dicembre 2018.

tipologia di intervento	Retribuzione mensile lorda	Importo massimo lordo	Importo massimo netto
Cassa integrazione guadagni	= / < 2.125,36 €	982,40€	925,03€
Cassa integrazione guadagni	> 2.125,36€	1.180,76€	1.111,80€
Cassa integrazione guadagni - settore edile (stagionale)	= / < 2.125,36€	1.178,88€	1.110,03€
Cassa integrazione guadagni - settore edile (stagionale)	> 2.125,36€	1.416,91€	1.334,16€
Fondo credito: assegno ordinario	< 2.149,72€	1.167,55€	
Fondo credito: assegno ordinario	2.149,72€ – 3.398,18€	1.345,75€	
Fondo credito: assegno ordinario	> 3.398,18€	1.700,12€	
NASPI / DIS. COLL: retribuzione indennizzata al 75%	1.208,15€	Fino a max di 1.314,30€	
Assegno per attività socialmente utili	586,82€		

CONDIZIONI CHE CONSENTONO DI PROROGARE LA CIGS OLTRE I 24 MESI

Il Ministero del lavoro, con propria circolare del 7 febbraio 2018 n.2, interviene sulla norma della legge di bilancio per il 2018, che consente la proroga dei periodi di CIGS, per la causali di riorganizzazione e crisi, oltre il limite massimo di 24 mesi.

Tale proroga, prevista per gli anni 2018 e 2019, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno, è rivolta alle imprese, destinatarie della CIGS, con un organico superiore a 100 unità lavorative a rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, tale da presentare rilevanti problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

La proroga è possibile previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, con la presenza della/e regione/i interessata/e.

I termini di proroga sono fissati in 12 mesi nel caso la causale sia di riorganizzazione e preveda:

- interventi complessivi, non attuabili, benché già approvati, nel limite temporale di 24 mesi;
- piani di recupero occupazionale e di ricollocazione non attuabile nello stesso limite temporale;
- l'indicazione di specifiche azioni di politiche attive del lavoro orientate alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

I termini di proroga sono fissati in 6 mesi, nel caso la causale sia di crisi e preveda:

- un piano di risanamento, con interventi capaci di garantire la continuazione dell'attività aziendale, non attuabili nei limiti temporali di 12 mesi;
- l'indicazione di specifiche azioni di politiche attive del lavoro orientate alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale deve essere presentata con modalità telematica, sull'applicativo *cigsonline*.

Trattandosi di un intervento garantito da accordo governativo, non si applicano le disposizioni procedurali normalmente previste per la richiesta di CIGS.

Le istanze saranno istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno di riferimento.

DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'INCREMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'INTERRUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NELL'AMBITO DI PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

INPS, con messaggio n. 594 del 8 febbraio 2018, è intervenuto sulla disciplina del contributo dovuto dai datori di lavoro nel caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per procedure di licenziamento collettivo.

E' noto che, normalmente, un datore di lavoro che interrompe un rapporto di lavoro deve corrispondere all'Istituto una somma pari al 41% del massimale NASPI per ogni 12 mesi di lavoro negli ultimi tre anni.

Tenendo conto che il massimale NASPI per il 2018 è stato indicato in 1.208,15€, la quota annua è pari a: 495,34€ per ogni 12 mesi negli ultimi tre anni.

Il contributo massimo è, pertanto pari a 1.486€.

Il messaggio interviene sulla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettuato da azienda destinataria della CIGS¹, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo.

In questo caso il contributo sarà calcolato, a partire dal 1 gennaio 2018, nella misura del 82% del massimale NASPI: 990,68€ per ogni 12 mesi negli ultimi tre anni, fino alla cifra massima di 2.972,04€.

Serve ricordare che, nel caso la procedura sia stata completata senza aver raggiunto l'accordo collettivo, il contributo viene moltiplicato x 3, fino alla cifra massima 8.916,12€.

Sono escluse dall'incremento del contributo le aziende che hanno avviato le procedure entro il 20 ottobre 2017, anche se il licenziamento sia intervenuto in data successiva il 1 gennaio 2018.

Allo scopo di individuare la data precisa di avvio della procedura, si sostiene di dover indicare la data di ricezione della comunicazione inviata dal datore di lavoro alle rappresentanze sindacali.

IL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO INTERVIENE A CHIARIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO.

Il MISE interviene, con propria circolare n.59990 del 9 febbraio 2018, a chiarimento dei criteri per l'ammissione al credito d'imposta di cui al decreto legge 145 del 23 dicembre 2013, con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo relative al software, come lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione, la progettazione o la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali, nonché gli sforzi per risolvere conflitti con hardware o software in base a processi di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete.

Non rientrano, pertanto, tra le attività incentivate i lavori su aggiornamenti di prodotti già disponibili, le attività di manutenzione, l'utilizzo di metodi conosciuti o strumenti esistenti.

EFFICACI, AI FINI DELLA RICERCA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO NASPI, I PERIODI DI MATERNITA' OBBLIGATORIA E CONGEDO PARENTALE.

E' l'orientamento INPS, indicato dal messaggio 701 del 15 febbraio 2018, mediante il quale si chiarisce che i contributi figurativi maturati durante l'astensione obbligatoria per maternità e durante il congedo parentale, sono efficaci ai fini della ricerca del requisito contributivo NASPI (13 settimane negli ultimi 4 anni).

Non si deve, pertanto, neutralizzare quei periodi per andare alla ricerca del requisito di legge.

ACCESSO ALLA NASPI NELLE IPOTESI DI RISOLUZIONE CONSENSUALE IN ESITO AL RIFIUTO DEL LAVORATORE AL PROPRIO TRASFERIMENTO OLTRE 50 KM (O 80 MINUTI) O NELLE IPOTESI DI DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE.

INPS, comunicazione n. 000369 del 26 gennaio 2018, ha precisato il diritto di accedere alla NASPI, in presenza dei requisiti di legge, nei casi di:

- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 604/1966, come modificato dall'art. 1 comma 40 della Legge 92/2012 e a seguito di rifiuto, da parte del lavoratore al proprio trasferimento oltre i 50 km., ovvero oltre 80 minuti di trasporto con mezzi pubblici, anche nel caso in cui si convenga sulla corresponsione, a vario titolo, di somme diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro, a titolo di incentivo;

¹ E' noto che le aziende tenute a rispettare la disciplina prevista per i licenziamenti collettivi sono tutte quelle che occupano mediamente almeno 15 dipendenti, mentre la nuova norma interessa le aziende destinatarie della CIGS. Le due platee non sempre coincidono, pertanto è stato indicato come discrimine il pagamento della quota pari allo 0,90% , dovuto quale contributo alla CIGS.

- nei casi di dimissione per giusta causa, in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, determinata da una valutazione da parte del giudice;
- nei casi di dimissione a seguito del trasferimento del lavoratore in altra sede non sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza. In questo caso, il lavoratore dovrà corredare la domanda di NASPI con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti almeno la sua volontà di "difendersi in giudizio", nei confronti di comportamento illecito da parte del datore di lavoro, impegnandosi a comunicare l'esito della controversia. Nel caso in cui sia esclusa la ricorrenza della giusta causa, l'Istituto dovrà procedere al recupero delle indennità pagate.

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER LE AZIENDE AMMESSE A CIGS, IN PROCEDURA CONCORSUALE CON PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA.

Il Ministero del lavoro, con circolare n.4 del 16 febbraio 2018, ha ribadito l'esonero dal pagamento del contributo addizionale², nel caso di aziende ammesse alla CIGS, in procedura concorsuale, ma con prosecuzione dell'esercizio di impresa.

Con riferimento alle modalità operative relative all'esonero, nonché alla data di decorrenza dell'esonero stesso, la circolare precisa che:

- in caso di fallimento con esercizio provvisorio, l'esonero decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata;
- in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, l'esonero decorre dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale;
- a seguito degli accordi di ristrutturazione del debito, l'esonero decorre dalla pubblicazione degli stessi presso il registro delle imprese, ai sensi della legge fallimentare;
- nella liquidazione coatta amministrativa, l'esonero decorre dalla data di ammissione alla relativa procedura concorsuale.

approfondimenti, chiarimenti o ulteriori informazioni,
rivolgersi a:

Antonio Verona

Responsabile Dipartimento Mercato del Lavoro
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
C.so di Porta Vittoria 43 -20122 Milano
tel. 02 55025 414 fax 02 55025 294
cell. 334 6562630

antonio.verona@cgil.lombardia.it

Al medesimo recapito è possibile richiedere i testi delle norme descritte
nell'appendice normativa di questo bollettino.

² Trattasi del contributo previsto in caso di autorizzazione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro e che ammonta a 9% per i primi 12 mesi, 12% dall'undicesimo al ventiquattresimo mese, 15% per i mesi successivi il ventiquattresimo.

Le percentuali si calcolano sulla retribuzione che sarebbe spettata per le ore di sospensione.

Per visionare e scaricare i numeri arretrati di questo bollettino:

<http://www.cgil.milano.it/dipartimento/mercato-del-lavoro/>